

DECRETO Rep. n. ..492..... - Prot. n. ...7084.....							
Anno	...2008.	Tit.	...I...	Cl.	...2.....	Fasc.	...1.....

Oggetto: Emanazione Statuto di Ateneo.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della L. 168/1989;

Visti gli art. 57 e 65 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera rep.n. 257/2007 avente ad oggetto le modifiche di Statuto di Ateneo;

Preso atto della delibera del Senato Accademico Allargato del 7 dicembre 2007 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto di Ateneo;

Viste le note del Ministero dell'Università e della Ricerca prot.n. 4699 del 24.01.2008 e prot. n. 285 del 29.01.2008 aventi ad oggetto i rilievi allo Statuto a seguito del prescritto controllo;

Vista la delibera del Senato Accademico Allargato del 1.02.2008 con la quale l'organo si è uniformato ai rilievi formulati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle sopra citate note;

DECRETA

art. 1.	di emanare il nuovo Statuto di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
art. 2.	di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 5/2/2008

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanese

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Fini e principi

Art. 1 - Principi fondamentali

1. L'Università degli Studi di Padova è un'istituzione pubblica di alta cultura, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza.
2. L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto "Universa Universis Patavina Libertas", afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale.
3. L'Università degli Studi di Padova - nel seguito denominata Università o Ateneo - è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'Ordinamento universitario.
4. L'Università, in un quadro di riferimento comunitario e internazionale, opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative e valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo.
5. L'Università degli Studi di Padova si configura come università policentrica, operante oltre che nella sua sede storica e istituzionale di Padova, anche in altre sedi nel Veneto e nelle regioni limitrofe, nel rispetto delle esigenze di unità dell'Ateneo. Sedi decentrate possono essere istituite in altre regioni e all'estero con le modalità e le procedure specificamente stabilite nella relativa deliberazione.

Art. 2 – Ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici e privati.
2. L'Università favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione delle attività di ricerca con l'attività didattica. Essa garantisce l'autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca. Favorisce l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze di tutti.
3. Individua nei Dipartimenti le strutture deputate alla promozione ed organizzazione della ricerca ed affida alle Facoltà il compito di assicurare la stretta connessione fra ricerca e attività didattica anche attraverso la programmazione delle risorse umane.
4. L'Università si impegna nella formazione alla ricerca con il concorso dei Dipartimenti ed in collaborazione con le Facoltà, in particolare attraverso l'istituzione delle Scuole di Dottorato promosse e sostenute da uno o più Dipartimenti.
5. L'Università valuta la qualità della ricerca tenendo conto dei criteri generalmente accettati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali, utilizzandone i risultati anche ai fini della distribuzione delle risorse, e si adopera per la massima diffusione dei relativi risultati.
6. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli, demandandone la valutazione agli organismi competenti.

7. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli.

Art. 3 - Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento nazionale.

2. Individua nelle Facoltà le strutture deputate all'organizzazione della didattica ed alla allocazione delle risorse. Affida ai Dipartimenti il compito di collaborare con le Facoltà per la gestione delle risorse per la didattica.

3. L'Università promuove: l'interscambio di studenti, anche in ambito internazionale; iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza; corsi intensivi; corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti.

4. L'Università, inoltre, può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, Master, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. È possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai Consigli di Facoltà. Compiti didattici integrativi e di supporto deliberati dal competente Consiglio di corso di studio possono essere assolti da titolari di assegni di studio post-dottorato e, altresì, da dottorandi.

6. È garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

7. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della didattica nell'Università, il docente è tenuto ad osservare in tutte le proprie prestazioni didattiche le modalità organizzative definite dal Regolamento didattico di Ateneo e determinate dalle singole strutture competenti.

8. L'Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività didattica. Valuta la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica utilizzandone i risultati anche ai fini della distribuzione delle risorse.

9. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attività didattiche, secondo modalità indicate dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4 - Diritto allo studio, Tutorato, Orientamento, Attività studentesche

1. L'Università, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione e della vigente normativa sul Diritto allo studio, favorisce, per quanto di sua competenza, l'accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi.

2. Assicura inoltre servizi di tutorato per i propri studenti nonché attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, anche collaborando con enti pubblici e privati.

3. L'Università, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti disabili.

4. L'Università riconosce e agevola, secondo modalità dettate dai Regolamenti dell'Ateneo e delle singole strutture, le attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 5 - Partecipazione

1. Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed è aperta a contributi esterni.

3. La partecipazione al governo dell'Università è determinata dai principi del vigente Ordinamento universitario e dal presente Statuto.

4. Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti, nei vari organi in cui è prevista la loro presenza, sarà rapportato al numero complessivo dei componenti, di diritto o elettivi, facenti parte dell'organo medesimo, secondo la proporzione prescritta dalla normativa vigente.

Art. 6 - Informazione

1. L'Università adotta il principio della pubblicità e della trasparenza della propria attività, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente.

3. L'Università opera inoltre per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

Art. 7 - Adeguatezza e salubrità degli spazi

1. L'Università opera per garantire spazi idonei, salubri e dotati delle necessarie attrezzature.

2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso ed il movimento autonomo anche ai disabili.

Capo II - Fonti normative

Art. 8 - Fonti normative

1. L'Università è disciplinata dalle leggi che vi facciano espresso riferimento, dal presente Statuto e dai connessi regolamenti, dalle altre norme di carattere generale in quanto compatibili con lo specifico ordinamento

Art. 9 - Regolamenti

1. I Regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato accademico o dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo detta le norme relative all'organizzazione dell'Università e fissa le modalità di elezione degli organi centrali di Ateneo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso è deliberato dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale. Esso indica inoltre i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attività formative e del Tutorato. Contiene altresì le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti. Esso è deliberato dal Senato accademico, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e sentito il Consiglio degli studenti.

4. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità - denominato anche Regolamento amministrativo - disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Detta altresì disposizioni sull'attività negoziale, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fatti salvi i principi generali della materia. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico, i Consigli di Facoltà e la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

5. Il Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Regolamento di Ateneo per il personale tecnico amministrativo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentiti il Senato accademico, la Consulta dei direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge.

7. I Regolamenti delle Facoltà, Dipartimenti e Centri disciplinano, attenendosi alle disposizioni dei Regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse nonché le materie a queste demandate dall'Ordinamento universitario e dallo Statuto. I Regolamenti, predisposti dall'organo deliberante della Struttura, sono sottoposti al previo esame del Senato accademico o di apposita commissione all'uopo delegata, e del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora tale esame si sia concluso con esito positivo e comunque trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del Regolamento senza che sia stata espressa alcuna pronuncia, i Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante della Struttura.

8. Qualora il Senato accademico o il Consiglio di Amministrazione abbiano espresso dei rilievi nei confronti di un Regolamento sottoposto ad esame, il Rettore rinvia il Regolamento all'organo deliberante della struttura, con i rilievi formulati e le conseguenti proposte di modifica, entro 60 giorni dalla loro determinazione. Qualora il Regolamento venga approvato dall'organo deliberante della Struttura, con la maggioranza stabilita dal precedente comma, esso deve essere emanato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione, fatta eccezione per le parti che contrastino con norme di legge o statutarie, o che comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario.

9. Tutti i Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore. In base alla vigente normativa il Regolamento generale, il Regolamento amministrativo e il Regolamento didattico non possono essere emanati prima che siano trascorsi 60 giorni dalla loro trasmissione al Ministero competente, i primi due per i prescritti controlli di legittimità e di merito, il Regolamento didattico per la prescritta approvazione.

10. Qualora entro i predetti 60 giorni, il Ministero esprima rilievo e formuli proposte di modifica, il Regolamento generale e il Regolamento di Amministrazione devono essere nuovamente deliberati dall'organo competente, che potrà anche riadottarli senza accogliere in tutto o in parte i rilievi e le proposte del Ministero. Il Regolamento didattico non può essere emanato qualora non abbia ricevuto la prescritta approvazione. Non è richiesta una nuova adozione quando l'organo deliberante si sia pienamente adeguato a quanto rilevato e proposto dal Ministero.

11. Tutti i Regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione.

Titolo II – Organi di Ateneo

Capo I – Organi di governo

Sezione I - Il Rettore

Art. 10 - Rettore – Funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. In particolare il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea costituente di Ateneo, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emana lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo nonché quelli interni delle singole Strutture;

d) vigila su tutte le Strutture ed i Servizi di Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'Ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei Regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

g) presenta annualmente una relazione generale sullo stato dell'Ateneo e invia al Ministero competente le relazioni previste dalla legge.

3. Il Rettore esercita inoltre tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario fa parte di diritto, con voto deliberativo, del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore può avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I Prorettori e i Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica.

Art. 11 - Rettore - Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

2. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) ai ricercatori;
- c) ai componenti del Consiglio degli studenti;
- d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 7 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro il novantesimo giorno successivo.

4. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. La nomina a Rettore del candidato che, ottenuta la prescritta maggioranza, sia stato proclamato eletto dal Decano o da chi ne fa le veci, ai sensi del comma 3, è effettuata dal Ministro competente. Il Rettore proclamato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.

Sezione II – Il Senato Accademico

Art. 12 – Senato Accademico - Funzioni

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo e programmazione dello sviluppo dell'Università, sulle cui attività esercita funzioni di alta vigilanza. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività istituzionali dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole Strutture didattiche e scientifiche.

2. In particolare il Senato accademico delibera:

- a) il piano strategico anche pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle Strutture didattiche e scientifiche, nonché delle relazioni del Nucleo di Valutazione, e dopo aver sentito il Consiglio degli studenti e acquisito il parere del CdA;
- b) le linee guida per la formulazione, da parte del CdA, del bilancio di previsione annuale;
- c) la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull'attività didattica e scientifica dell'Ateneo;
- d) l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio, su parere conforme del CdA per quanto riguarda la compatibilità di bilancio;
- e) la distribuzione tra le Facoltà delle risorse per la docenza, definendo i criteri per la loro utilizzazione, e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) le linee guida per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le Strutture dell'Ateneo;

- g) le linee guida per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le Strutture didattiche e scientifiche, promuovendo e coordinando le attività di ricerca e di didattica dell'Università e definendo la ripartizione dei relativi finanziamenti;
- h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
- i) la designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione;
- l) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti, sentito il CdA;
- m) il Regolamento generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- n) il Regolamento didattico di Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti, e ogni altro eventuale Regolamento di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività autogestite degli studenti, nonché i Regolamenti elaborati dalle Facoltà o dai Dipartimenti o Centri;
- o) la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, dirimendo eventuali controversie in materia tra Strutture e con i singoli;
- p) il numero programmato degli studenti nei casi previsti dall'art. 53 del presente Statuto, su proposta delle Facoltà interessate;
- q) i criteri per la stesura del calendario accademico.

3. Il Senato Accademico inoltre:

- a) sovrintende alle attività ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti Strutture;
- b) compatibilmente con la specifica legislazione concede, su richiesta dei singoli interessati, a docenti chiamati ad incarichi organizzativi di Ateneo particolarmente gravosi, l'esenzione parziale, che dovrà essere rinnovata di anno in anno, dai compiti didattici per la durata dell'incarico.

4. Il Senato accademico esprime inoltre parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione:

- a) sul bilancio di previsione annuale;
- b) sul piano triennale e annuale degli investimenti edilizi e l'assegnazione delle relative risorse;
- c) sui Regolamenti di ateneo deliberati dal CdA;
- d) in tema di tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti, specializzandi e dottorandi;
- e) sugli schemi tipo per la stipula di contratti e convenzioni riguardanti l'attività istituzionale e per lo svolgimento delle attività per conto terzi.

5. Fatte salve le attribuzioni specificamente elencate nei commi precedenti, il Senato accademico può delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito Regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Senato stesso, al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 13 – Senato accademico - Composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore vicario;
- c) i Presidi;
- d) il Direttore amministrativo,
- e) sei Direttori di Dipartimento, afferenti ad Aree scientifiche diverse, designati all'interno della Consulta dei Direttori di Dipartimento in modo da assicurare una rappresentanza equivalente per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C;
- f) tre Coordinatori di Area scientifica, designati all'interno della Commissione Scientifica di Ateneo in modo da assicurare la rappresentanza a ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C;
- g) il Coordinatore della Consulta delle Scuole di dottorato;
- h) due rappresentanti del personale T.A.;
- i) cinque rappresentanti degli studenti.

2. Partecipano inoltre, su invito del Rettore e senza diritto di voto, un rappresentante dei Dottorandi di ricerca e un rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione per le discussioni su temi di specifico interesse delle rispettive categorie.

3. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle discussioni e deliberazioni del Senato accademico implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli o delle strutture.

4. I componenti del Senato accademico di cui alla lettera h) durano in carica quattro anni. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

I rappresentanti degli studenti durano in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) decadono con la cessazione dalla rispettiva carica.

5. La Consulta dei Direttori di Dipartimento fa proprie le designazioni deliberate dai Direttori all'interno di ciascuna delle tre Macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai Direttori della Macroarea di riferimento.

6. La Commissione Scientifica di Ateneo fa proprie le designazioni deliberate dai Coordinatori di Area all'interno di ciascuna delle tre Macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai Coordinatori della Macroarea di riferimento.

7. Qualora tra i rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera i) del comma 1, non ci fosse alcun Dottorando di Ricerca, il rappresentante di cui al comma 2 è individuato nel primo Dottorando tra i non eletti. Parimenti, se tra i rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera i) del comma 1, non ci fosse alcun rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione, il rappresentante di cui al comma 2 è individuato nel primo studente delle Scuole di specializzazione tra i non eletti.

Art.14 -Senato accademico - Funzionamento

1. I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

2. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto.

3. Funge da Segretario il Direttore amministrativo che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

4. Le altre modalità di funzionamento del Senato accademico sono stabilite da apposito Regolamento interno.

Sezione III - Consiglio di Amministrazione

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione – Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli indirizzi programmatici e le linee guida espresse dal Senato Accademico definendone le modalità di concreta realizzazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto alle Strutture didattiche, di ricerca e di gestione e di quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attività didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il Senato accademico.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera:

a) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentite le Facoltà e la Consulta dei Direttori di Dipartimento;

b) il Regolamento per il personale tecnico amministrativo, sentiti i Presidi, la Consulta dei Direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge;

- c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- d) il piano finanziario di attuazione del piano strategico di sviluppo dell'Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti;
- e) sulla base delle indicazioni contenute nel piano strategico di sviluppo, il piano annuale e triennale degli investimenti edilizi e l'assegnazione delle relative risorse; elaborando altresì le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università ed adottando i relativi provvedimenti, fatte salve le competenze demandate ad altre Strutture;
- f) il bilancio di previsione e i relativi assestamenti, sentito il Consiglio degli studenti ed in coerenza con il piano strategico di sviluppo, enucleando all'interno del bilancio, sulla base di apposita relazione consuntiva e programmatica del Senato accademico, un fondo per la docenza, da affidare per l'utilizzazione allo stesso Senato accademico. Tale fondo congloba la spesa di tutto il personale di ruolo e non di ruolo che svolge attività didattica e di ricerca;
- g) il conto consuntivo;
- h) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, in armonia con le linee guida stabilite dal Senato accademico;
- i) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in coerenza con i criteri generali formulati dal Senato accademico e sentite le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge;
- l) gli schemi tipo per la stipula di contratti e convenzioni riguardanti l'attività istituzionale e per lo svolgimento delle attività per conto terzi;
- m) l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione con strutture pubbliche e private;
- n) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio, per quanto di competenza dell'Ateneo, nonché le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentito il Consiglio degli studenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;
- b) conferisce e revoca l'incarico di Direttore amministrativo e le funzioni dirigenziali o assimilate;
- c) compatibilmente con la legislazione di specie può stabilire un'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni;
- d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni;
- e) individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- f) esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame.

4. Fatte salve le attribuzioni specificamente elencate nei commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione può delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Consiglio stesso, al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Rettore;
- b) il Prorettore vicario;
- c) il Direttore amministrativo;
- d) un rappresentante dei Presidi;
- e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
- f) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C;

- g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
- h) tre rappresentanti degli studenti.

2. I componenti di cui alle lettere da e) a h) non possono far parte del Senato Accademico.

3. I componenti di cui alle lettere da d) a h) sono eletti dalle rispettive categorie secondo il Regolamento generale di Ateneo.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere f) e g) durano in carica quattro anni. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I rappresentanti degli studenti durano in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I componenti di cui alle lettere d) ed e) decadono con la cessazione dalla rispettiva carica.

5. I rappresentanti delle Macroaree scientifiche, di cui alla lettera f) del comma 1, non possono essere Direttori di Dipartimento e devono appartenere ad Aree scientifiche diverse. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori delle Aree Scientifiche afferenti alla Macroarea.

Art 17 - Consiglio di Amministrazione –Funzionamento

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 16. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto.

3. Funge da segretario il Direttore amministrativo che potrà avvalersi di idonei collaboratori.

Art. 18 – Consulta del Territorio – Funzioni

1. La Consulta del Territorio, composta da rappresentanti di realtà sociali, istituzionali e culturali esterne all'Università, è organo di riferimento e di consultazione per la definizione delle strategie complessive, del bilancio dell'Ateneo, dei piani di sviluppo delle Strutture e della gestione dell'Ateneo.

2. La Consulta del Territorio esprime il parere obbligatorio sulle deliberazioni del Senato accademico di cui al comma 2 dell'art. 12, lettere a), c), d), h) ed m).

3. La Consulta del Territorio esprime il parere obbligatorio sulle deliberazioni del CdA di cui all'art. 15, comma 2, lettere d), e) e f), nonché sul piano triennale degli investimenti edilizi.

4. La Consulta del Territorio formula proposte agli Organi di governo dell'Ateneo per favorire le risposte più opportune alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della società.

Art.19 – Consulta del Territorio – Composizione e funzionamento

1. La Consulta del Territorio è costituita da un rappresentante dei seguenti Enti:

- a) Regione del Veneto;
- b) Provincia di Padova;
- c) Comune di Padova;
- d) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;
- e) Direzione scolastica regionale;
- f) Enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;
- g) Associazioni imprenditoriali di categoria del Veneto,

- h) Ordini Professionali del Veneto;
 - i) Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Veneto;
 - l) Enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza.
 - m) un rappresentante per ciascuno degli Enti che finanziano le attività dell'Ateneo con un contributo annuo superiore ad un minimo fissato dal Senato accademico, su parere conforme del CdA.
2. La mancata designazione dei rappresentanti degli Enti di cui al comma precedente non impedisce l'insediamento della Consulta. Non possono far parte della Consulta dipendenti dell'Università anche in aspettativa
3. Per gli Enti di cui al comma 1, lettere da a) ad e), partecipa alla Consulta del Territorio il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Università. Gli Enti chiamati ad esprimere le rappresentanze di cui al comma 1, lettere da f) ad l), sono individuati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti è effettuata da parte del Senato accademico, sentito il CdA, sulla base dei curricula professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi per motivatamente proposta da ciascuno dei predetti gruppi di Enti.
4. La Consulta del Territorio è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri di cui al precedente art. 18 devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti. Alle riunioni della Consulta del Territorio partecipa il Rettore, senza diritto di voto.
5. L'attività di segreteria è garantita dall'Amministrazione universitaria. Il funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il CdA.

Capo II - Altri organi di Ateneo

Art. 20 - Consulta dei direttori di Dipartimento

1. La Consulta dei direttori di Dipartimento, costituita da tutti i direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi ed è investita della specifica funzione di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo con riguardo alle tematiche inerenti alla organizzazione della ricerca e di interesse dei Dipartimenti.
2. In particolare la Consulta:
- a) esprime i pareri richiesti dagli Organi di governo centrali dell'Ateneo;
 - b) formula proposte al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che interessino nella loro generalità i Dipartimenti nelle loro funzioni istituzionali;
 - c) designa i rappresentanti dei direttori di Dipartimento negli Organi di governo dell'Ateneo.
3. Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri membri a suffragio diretto, è nominato con decreto del Rettore e resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.
4. La Giunta della Consulta è costituita dal Coordinatore e dai rappresentanti designati della Consulta dei direttori in Senato Accademico, due per ciascuna delle Macroaree scientifiche, nonché dal rappresentante eletto dei Direttori di Dipartimento in Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti di Macroarea scientifica in Giunta decadono con lo scadere del loro mandato di Direttori.
5. L'attività e l'esercizio delle competenze della Consulta sono disciplinate da un apposito Regolamento deliberato dalla Consulta medesima, promulgato con Decreto del Rettore previo espletamento delle procedure di cui all'art. 9 comma 7 del presente Statuto.

Art. 21 Consulta dei direttori delle Scuole di dottorato di ricerca

1. La Consulta dei direttori delle Scuole di dottorato di ricerca ha i seguenti compiti:
- fornire pareri e formulare proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca;

- curare la gestione e il coordinamento dell'attività dei dottorati;
 - esprimere i pareri richiesti dagli Organi di governo dell'Ateneo.
2. La Consulta è composta da un delegato del Rettore, dai Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca e dai Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca internazionali dell'Università .
 3. Il Coordinatore è eletto tra i Direttori delle Scuole di dottorato ed è nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore dura in carica per la durata del suo mandato come Direttore della Scuola di dottorato e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
 4. Il Coordinatore è coadiuvato da una Giunta composta da sei membri, due per ciascuna Macroarea scientifica, eletti dai componenti della Consulta tra i Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea con elettorato attivo e passivo riservato ai Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea Scientifica.
 5. Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi.

Art. 22 Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica

1. La Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica è organismo propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli Organi di Ateneo. In particolare la Consulta:

- formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica;
- cura il coordinamento delle attività formative professionalizzanti anche nei rapporti con le Aziende Sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarità delle diverse Scuole;
- promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle nuove tecnologie;
- promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attività formative e di valutazione degli specializzandi, del corpo docente e dei programmi di formazione.

2. La Consulta è composta dai Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica.

3. Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri membri e nominato con Decreto del Rettore. Resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione e comunque non oltre 4 anni; è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

Art. 23 Osservatorio per la Formazione post lauream dell'Area sanitaria

1. L'Osservatorio per la Formazione post lauream dell'Area sanitaria svolge i seguenti compiti:

- valutazione del possesso dei requisiti di idoneità delle strutture nel far fronte ai bisogni formativi delle singole Scuole, sul piano qualitativo e quantitativo;
- valutazione dell'organizzazione delle Scuole in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- promozione dei processi di accreditamento delle Scuole;
- interazione con le Commissioni di Ateneo e delle Facoltà interessate alle problematiche delle Scuole, la Consulta dei direttori delle Scuole di cui all'articolo precedente, il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
- monitoraggio della qualità degli specialisti e della rispondenza della loro preparazione alle aspettative del mercato e individuazione delle linee guida per la programmazione degli accessi alla formazione post lauream.

2. L'Osservatorio è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:

- il Rettore o un suo delegato, che lo coordina;
- il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia o un suo delegato;
- il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
- il Coordinatore della Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica o un suo delegato;
- tre docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

- il Preside o suo delegato per ogni Facoltà con Scuole di Specializzazione interessate all'area sanitaria;
- tre rappresentanti degli specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia nominati dal Rettore;
- un rappresentante degli specializzandi per ogni Facoltà con Scuole di Specializzazione interessate all'area sanitaria, nominato dal Rettore;
- il Responsabile Servizio Formazione Post Lauream dell'Amministrazione universitaria;
- il Responsabile Servizio Rapporti con le Aziende Sanitarie dell'Amministrazione universitaria.

Art. 24 - Commissioni Scientifiche di Area

1. L'Università individua Aree scientifiche di norma sulla base dei settori scientifico-disciplinari. Il numero e la struttura delle Aree è deliberata dal Senato accademico.
2. Ai fini della promozione dell'attività di ricerca e della programmazione dell'utilizzo dei finanziamenti di Ateneo per la ricerca, per ciascuna area scientifica è costituita una Commissione scientifica di Area. Le norme che disciplinano la composizione e l'elezione delle Commissioni scientifiche di Area sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Coordinatore ed i rappresentanti di Area sono eletti a suffragio diretto dai docenti dell'Area. Durano in carica quattro anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. L'elettorato attivo e passivo per il Coordinatore e per i rappresentanti di ciascuna Area scientifica spetta a tutti i professori e ricercatori afferenti all'Area. A tali fini l'afferenza di ciascun docente all'Area scientifica è determinata dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente può optare per l'Area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.

Art. 25 - Commissione Scientifica di Ateneo (CSA)

1. La Commissione Scientifica di Ateneo è organismo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica, in particolare è chiamata a formulare proposte agli Organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca.
2. La Commissione Scientifica di Ateneo è composta dai Coordinatori delle Commissioni scientifiche di Area e da un delegato del Rettore. Il Coordinatore della Commissione Scientifica di Ateneo è eletto dalla Commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore.

Art. 26 - Commissione Didattica di Ateneo

1. La Commissione Didattica di Ateneo ha il compito di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione dell'attività didattica.
2. La Commissione Didattica di Ateneo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
 - il Rettore o suo delegato che la coordina;
 - i Presidi;
 - quattro Rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.

Art. 27 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.
2. In particolare il Consiglio degli studenti:
 - a) su richiesta degli Organi di governo dell'Università designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo;
 - b) entro congrui termini stabiliti dal Rettore esprime parere obbligatorio in merito a:
 - 1) piano strategico dell'Ateneo;
 - 2) bilancio di previsione annuale;

3) regolamenti generali dell'Ateneo in particolare per quanto concerne la didattica ed i servizi agli studenti;

4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio;

c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività di cui all'articolo 4, quarto comma;

d) invia agli Organi centrali di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;

d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;

e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facoltà, elevati a tre per le Facoltà con più di 6.000 studenti, eletti fra i rappresentanti nel Consiglio di Facoltà. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti in tale Consiglio e ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio nei quali la Facoltà è articolata;

f) i Rappresentanti degli studenti nel Comitato pari opportunità;

g) un rappresentante degli studenti disabili eletto dagli studenti disabili stessi secondo apposito Regolamento.

4. A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti elegge il proprio presidente e adotta il proprio Regolamento.

5. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art.28 - Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, segue gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato per lo sport è composto da:

a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;

d) il Direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito Regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, in rapporto con gli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria.

Art. 29 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organismo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università ed è composto da persone esterne all'Ateneo.

2. Il Collegio, composto nel rispetto della normativa vigente, è presieduto da un magistrato della Corte dei conti e ne fanno parte, di norma, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, un

funzionario del Ministero dell'Università e della Ricerca e due esperti in qualità di supplenti. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento amministrativo.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

Art. 30 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche ed amministrative nonché di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di Valutazione darà relazione – con adeguate cadenze temporali – al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed alla Consulta del Territorio in merito ai risultati delle procedure di valutazione interna, opportunamente collegati con quelli dell'Agenzia nazionale di valutazione.

3. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione del Nucleo.

4. Il Presidente del Nucleo è designato dal Rettore. I componenti sono designati dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Ufficio del Difensore civico

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa nel rispetto dei poteri del Rettore e della Magistratura, è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è eletto dal Senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli o associati, e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli Organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Difensore civico ai sensi delle norme vigenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accertati inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di Organi o dipendenti dell'Università, è tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. È tenuto altresì a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

5. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonché un'eventuale indennità di carica.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - Strutture didattiche

Art. 32 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono le Facoltà, che si articolano in Corsi di laurea e di laurea magistrale. Alle Facoltà afferiscono di norma le Scuole di specializzazione, i Master e i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Il Senato accademico può istituire e regolamentare Strutture e attività didattiche speciali, anche interfacoltà ed eventualmente interateneo. Le attività didattiche connesse ai dottorati di ricerca fanno capo alle Scuole di Dottorato. La programmazione degli impegni didattici dei docenti è definita dalle Scuole di concerto con le Facoltà di appartenenza.
2. Le articolazioni della Facoltà sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo

3. Le procedure relative all'istituzione, alla modifica o alla soppressione di Corsi di studio e di Scuole, ove non siano regolate da norme di carattere statale, sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo. Va in ogni caso sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 33 – Strutture didattico scientifiche speciali

1. Nell'Università è istituita la Scuola Galileiana di Studi Superiori, disciplinata da propri ordinamenti approvati dal Senato Accademico.
2. Per l'espletamento dei rispettivi compiti didattici istituzionali, singoli docenti dell'Ateneo possono afferire temporaneamente, per un periodo triennale rinnovabile, alla Scuola Galileiana. Le modalità dell'afferenza sono definite dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione

Art. 34 - Facoltà

1. La Facoltà è la struttura nella quale sono incardinati i professori e i ricercatori per lo svolgimento della loro attività didattica. La Facoltà corrisponde ad un ambito definito di settori scientifico-disciplinari, anche in riferimento ai profili professionali connessi ai titoli rilasciati.
2. Le Facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare le attività didattiche di loro competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative – inclusa la sperimentazione – che possano portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.
3. In particolare le Facoltà provvedono a:
 - a) formulare, previo parere dei Dipartimenti di riferimento, il piano triennale di sviluppo didattico-scientifico nonché avanzare le richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore nel quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico;
 - b) deliberare, previo parere dei Dipartimenti di riferimento e quelli dichiarati interessati di volta in volta dal Consiglio di Facoltà con riguardo alle discipline di afferenza, sulla destinazione e sulle modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse ad esse assegnate in accordo con gli eventuali criteri stabiliti dal Senato accademico;
 - c) deliberare sugli insegnamenti da attivare;
 - d) attribuire i compiti didattici a professori e ricercatori, considerando anche il criterio di una equa ripartizione dei carichi didattici ed assicurando il coordinamento delle attività didattiche nel rispetto della normativa vigente;
 - e) deliberare le proposte di attivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, dei Corsi di specializzazione e delle altre attività didattiche indicate nel comma 4 dell'articolo 3 del presente Statuto.

In relazione ai punti sopra elencati i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati hanno capacità di iniziativa, indicazione e proposta. Le Facoltà svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente Statuto.

4. I piani di sviluppo triennali, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per la docenza di ruolo, deliberati dalla Facoltà, sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di

Amministrazione secondo le rispettive competenze e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio.

5. Le Facoltà istituiscono al proprio interno, con eventuale delega ai Consigli dei corsi di studio, appositi servizi di tutorato secondo quanto previsto dalla legge in accordo con le norme generali stabilite a livello di Ateneo.

6. Le Facoltà possono promuovere attività culturali e formative anche in collaborazione con altre Università o Enti pubblici o privati o nell'ambito di specifici progetti internazionali.

Art. 35 – Autonomia gestionale delle Facoltà

1. Le Facoltà sono centri di gestione autonoma – sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo – di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature.

2. La Facoltà, nel rispetto di propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal Regolamento amministrativo.

Art. 36 – Organi delle Facoltà

1. Sono organi della Facoltà il Preside, il Consiglio di Facoltà, il Consiglio di Presidenza, i Consigli di Corso di laurea e di laurea Magistrale ed i Consigli degli altri Corsi di studio ad essa afferenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 37 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza e ne attua le deliberazioni.

2. In particolare il Preside:

a) vigila, anche in collaborazione con i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative, finanziarie e contabili che fanno capo alla Facoltà;

b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione le proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di studio e di Dipartimento, dal Consiglio di Presidenza e dalle eventuali commissioni istituite;

c) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione, secondo la propria competenza, eventuali proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di studio e di Dipartimento e dalle eventuali commissioni istituite;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e di Facoltà e dalle norme legislative in vigore;

e) per la gestione finanziaria e contabile della Facoltà spettano inoltre al Preside le competenze e gli adempimenti previsti dalle pertinenti norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal Regolamento generale d'Ateneo, in quanto compatibili.

3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facoltà, o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.

4. Il Preside è eletto in apposita seduta del Consiglio di Facoltà convocato dal decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. Il Preside nomina tra i professori di prima fascia un Vicepreside a cui può delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. Il Preside può altresì delegare a docenti della Facoltà compiti specifici.

6. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 38 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà esercita le funzioni previste dall'art. 34, commi 2 e 3 e all'art. 35. Ad esso spettano inoltre i seguenti compiti:

a) deliberare il Regolamento della Facoltà, da sottoporre al Senato Accademico ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, e proporre modifiche a quello di Ateneo;

b) ripartire tra le diverse Strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche le risorse assegnate alla Facoltà;

c) approvare, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della Facoltà e sulle sue prospettive dell'attività didattica e relativi fabbisogni nell'anno accademico successivo;

d) definire il piano triennale di sviluppo comprensivo della programmazione dei corsi e dell'indirizzo delle risorse per posti di ruolo;

e) approvare il bilancio della Facoltà;

f) proporre, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno e quello degli studenti provenienti da altri atenei ed iscrivibili ad anni successivi.

2. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque non meno di quattro volte l'anno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianità di ruolo o in caso di parità con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo.

4. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo fino ad un massimo di tre e da una rappresentanza degli studenti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo non possono essere eletti per più di due mandati quadriennali e i rappresentanti degli studenti non possono essere eletti per più di due mandati biennali.

5. Il Regolamento di Ateneo stabilisce le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di Facoltà.

6. Il Regolamento di Facoltà fissa le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dal presente Statuto e da norme generali di Ateneo.

7. Secondo norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento di Facoltà, il Consiglio di Facoltà può delegare al Preside, ai Consigli dei Corsi di studio e al Consiglio di Presidenza, di cui all'articolo successivo, parte delle proprie attribuzioni.

8. Il Consiglio di Facoltà non può delegare la propria competenza deliberativa sulle seguenti materie:

a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del CdF per la validità delle sedute o per la loro approvazione, né materie che sono di competenza della Facoltà in una delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente;

b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del CdF e la verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici;

- c) la formulazione dei piani di sviluppo triennali;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio, Master, Corsi di Perfezionamento e/o di Specializzazione, di eventuali Indirizzi e la sperimentazione di nuove forme di attività didattica;
- f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla Facoltà e la destinazione e modalità di copertura dei posti di ruolo;
- g) l'approvazione dei Regolamenti di Facoltà, dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle altre attività didattiche, nonché l'approvazione del manifesto annuale degli studi;
- h) la proposta del conferimento di lauree Honoris causa e del titolo di Professore Emerito;
- i) l'approvazione, a conclusione di ciascun Anno Accademico, della Relazione annuale sullo stato della Facoltà e sulle prospettive dell'attività didattica e i relativi fabbisogni per l'anno accademico successivo.

Art. 39 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è formato dal Preside, dal Vicepreside, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio e da altri componenti definiti dai Regolamenti di Facoltà che ne disciplinano le modalità di partecipazione.
2. I regolamenti di Facoltà prevedono la partecipazione dei Direttori – o loro delegati – dei Dipartimenti di riferimento della Facoltà, che si identificano nei Dipartimenti per i quali almeno un quarto dei loro docenti sia inquadrato nella Facoltà.
3. Per tutti gli argomenti riguardanti la gestione amministrativa, contabile e finanziaria il segretario amministrativo partecipa a pieno titolo ai lavori del Consiglio di Presidenza.
4. Il Preside può invitare alle sedute del Consiglio di Presidenza la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui all'art. precedente, comma 4, per la discussione di temi specifici concernenti l'organizzazione delle risorse.
5. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque in previsione della seduta del Consiglio di Facoltà o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianità di ruolo o in caso di parità con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo.
7. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruzione delle delibere da sottoporre al Consiglio di Facoltà, nel coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di studio, nell'organizzazione dei servizi di tutorato e nello svolgimento dei compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di Facoltà.
8. Al Consiglio di Presidenza, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della Facoltà, spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
9. Il funzionamento del Consiglio di Presidenza è disciplinato dal Regolamento di Facoltà, che, in particolare, può conferire al Consiglio di Presidenza poteri deliberativi su materie ed argomenti determinati, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo precedente.
10. Nelle materie eventualmente delegate di cui al comma 9, le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Quando una deliberazione non ottiene la necessaria maggioranza, o quando lo ritenga opportuno la maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta del Consiglio di Presidenza in cui viene esaminata, l'argomento oggetto di tale deliberazione dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di Facoltà.
11. Delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza viene data comunicazione al Consiglio di Facoltà nella prima seduta immediatamente successiva.

12. Il Consiglio di Facoltà, su materia non prevista come delegata dal Regolamento di Facoltà, può delegare al Consiglio di Presidenza la deliberazione su uno specifico oggetto, in particolare in seguito alla discussione generale, fissandone eventualmente limiti ed indirizzi. Della deliberazione viene data comunicazione nella seduta del Consiglio di Facoltà immediatamente successiva.

Art. 40 - Commissioni di Facoltà

1. I Consigli di Facoltà possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi od operativi delegati dal Consiglio stesso. La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti e le norme generali di funzionamento delle commissioni e dei loro rapporti con gli organi della Facoltà sono definite dal Regolamento di Facoltà o dalle deliberazioni con le quali sono costituite. Alle commissioni investite di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca, prendono parte, secondo modalità definite dal Regolamento di Facoltà, i Direttori – o loro delegati – dei Dipartimenti di riferimento.

2. Presso ogni Facoltà è costituita una Commissione Didattica Paritetica, con le attribuzioni di legge, composta per metà da professori di ruolo e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti della Facoltà, con il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione didattica e dei servizi di tutorato.

3. La Commissione Didattica Paritetica, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Facoltà, cui riferisce periodicamente sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali carenze o inconvenienti. Tali proposte vengono discusse tempestivamente dal Consiglio di Facoltà o di Presidenza, secondo le rispettive competenze.

Art. 41 – Consigli dei Corsi di studio

1. L'organizzazione didattica dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è demandata ai Consigli dei Corsi di studio ai quali afferiscono uno o più corsi di studio, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Facoltà, ai fini del coordinamento delle relative attività didattiche.

2. Sono organi del Consiglio dei Corsi di studio: il Consiglio e il Presidente.

3. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza dei Corsi di studio afferenti. In particolare spettano al Consiglio:

a) l'organizzazione della didattica con il concorso dei competenti Dipartimenti;

b) l'approvazione dei piani di studio;

c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di studio;

d) la formulazione di proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;

e) ogni altro compito delegato dalla Facoltà o previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, dai ricercatori afferenti al corso di studio, in quanto in esso svolgono attività didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli studenti ai sensi del comma 4 dell'art. 5, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti.

6. Il Presidente rappresenta il corso o i corsi di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell'attività didattica, propone le commissioni

d'esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

7. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di ruolo dei Corsi di studio stessi appartenenti alla o alle Facoltà cui afferisce il Corso. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

8. Il Presidente può nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza.

9. Il Regolamento di Facoltà può prevedere la costituzione di una giunta fissandone funzioni e composizione. La costituzione della giunta è obbligatoria quando i membri del Consiglio dei Corsi di studio siano più di 100.

Art. 42 - Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione è compito istituzionale dell'Università. A tale scopo l'Università istituisce Scuole di specializzazione.

2. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore previa deliberazione del Senato accademico su proposta delle Facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica per un periodo pari alla durata del corso completo ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo, responsabili di insegnamento, un vicedirettore. Norme particolari anche in deroga a quanto disposto dal presente comma possono essere stabilite per le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i responsabili di insegnamento, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso. Partecipano a titolo consultivo i professori a contratto.

5. I docenti sono nominati, sulla base di adeguate procedure di selezione e su proposta del consiglio della Scuola, dal Consiglio di Facoltà e, nel caso di scuole interfacoltà, dal Senato accademico su proposta delle Facoltà interessate.

Capo II – Dipartimenti

Art. 43 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture dell'Università deputate all'organizzazione della ricerca e, in concorso con le Scuole di Dottorato ed in collaborazione con le Facoltà, della formazione alla ricerca.

2. Il Dipartimento organizza le attività istituzionali di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. I Dipartimenti, con personale docente ad inquadramento clinico, svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali.

3. In particolare il Dipartimento:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti gli afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;

- b) mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università; stipula i contratti e le convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) concorre all'organizzazione delle attività di insegnamento dell'Ateneo, in collaborazione con i competenti Organi delle Strutture didattiche;
- d) ai sensi dell'art. 34 comma 3 lettera b) formula pareri, limitatamente ai settori scientifico disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, in vista delle conseguenti delibere di competenza delle Facoltà, in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo, con le relative destinazioni; concorre obbligatoriamente, con relazioni sulle rispettive competenze scientifiche dei candidati, alle procedure di chiamata degli idonei. Salvo motivi d'urgenza i predetti pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti;
- e) può avanzare proposte alle Facoltà, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulla istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate e, per il tramite del Consiglio di corso di studi, sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
- f) nelle Facoltà per le quali è di riferimento partecipa, per il tramite del Direttore o di un suo delegato, ai Consigli di Presidenza e, secondo modalità stabilite dal Regolamento di ciascuna Facoltà, agli altri organismi istruttori affini, investiti di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca;
- g) formula il piano triennale di sviluppo e le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze del personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone inoltre la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;
- h) organizza anche in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo Corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
- i) può proporre l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri;
- l) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. I piani di sviluppo triennali dei Dipartimenti, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per personale tecnico amministrativo, spazi e risorse finanziarie, sono approvati, tenendo conto delle deliberazioni delle Facoltà per le quali sono di riferimento, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenza e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio.

Art. 44 - Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di gestione autonoma – sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo – di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature.
2. Il Dipartimento, nel rispetto di propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi secondo le modalità definite dal Regolamento amministrativo.
3. Il Dipartimento può articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in Sezioni secondo le modalità definite dal Regolamento di Dipartimento. Tali Sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.

Art. 45 - Costituzione del Dipartimento

1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal Regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

2. Il predetto Regolamento definisce i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione di Dipartimenti, nonché il numero minimo di professori e ricercatori afferenti.

3. Ciascun professore o ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento, da lui scelto tra quelli compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici, previa approvazione del Dipartimento stesso. Il Senato accademico dirime eventuali controversie.

Art.46 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta.

Art. 47 – Il Direttore.

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento.

4. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento, quest'ultimo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto; infine ai dottorandi di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.

5. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

6. La votazione per l'elezione del Direttore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

7. Il Direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

Art. 48 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. È convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di Dipartimento o quando egli ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario

verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Regolamento del Dipartimento è approvato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto e può prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di membri esterni che partecipino sistematicamente all'attività del Dipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, per il personale degli enti pubblici di ricerca compatibilmente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; tale personale non è conteggiato ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incide sul calcolo della maggioranza se presente.

Art. 49 - Giunta

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.

2. Essa ha durata quadriennale. Il Regolamento di Dipartimento può tuttavia prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore.

3. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da almeno due professori di ciascuna fascia e almeno due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Il Regolamento del Dipartimento precisa il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

4. Il Regolamento fissa anche i poteri della Giunta; esso potrà in particolare conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie determinate. Potrà inoltre prevedere che il Consiglio di Dipartimento nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo possa conferire deleghe al Direttore o alla Giunta per materie specifiche e per periodi di tempo limitati, comunque non oltre la scadenza del mandato.

Capo III - Centri di ricerca e strutture di servizio

Art. 50 - Centri di ricerca e di servizio

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e di servizio.

2. Per attività di ricerca di rilevante impegno, di durata pluriennale e che coinvolga più Dipartimenti, il Senato accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Direttori di Dipartimento, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Per fornire servizi di particolare complessità e concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero più strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali. Per attività di ricerca e per la fornitura di servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifiche e didattiche, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali.

3. Condizione per l'attivazione e l'eventuale rinnovo dei Centri è l'impegno da parte dei Dipartimenti costituenti a mettere a disposizione le necessarie strutture e risorse. La gestione amministrativa dei Centri interdipartimentali di ricerca avviene presso uno dei Dipartimenti costituenti.

4. Le procedure previste nel comma 2 si applicano anche a Centri interateneo, costituiti per attività di ricerca e/o di servizi di intesa con altri Atenei.

5. I Centri di ricerca sono costituiti per un quinquennio, rinnovabile previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e di un programma di attività per il quinquennio seguente, valutate e approvate dai Dipartimenti proponenti.

6. Organi necessari dei Centri sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Direttore; Statuti e Regolamenti possono altresì prevedere un Consiglio scientifico e una giunta esecutiva.

7. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 51 - Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegate in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento.

2. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema bibliotecario è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

3. L'accesso ai servizi delle biblioteche di Ateneo deve essere garantito a tutti i docenti e gli studenti dell'Ateneo stesso.

Art. 52 - Archivi e musei

1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facoltà, Dipartimenti e Centri.

2. L'Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente, di proprietà dell'Ateneo; a tale fine i Musei sono collegati in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento.

3. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema museale è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV - NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITÀ STUDENTESCHE

Art.53 - Ammissione ai corsi e attività didattiche

1. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e ne determina le modalità di verifica.

2. Il Senato accademico, sulla base della normativa vigente, delibera annualmente la programmazione degli accessi proposta dai Consigli di Facoltà su iniziativa dei singoli Consigli di Corso di studio; in tal caso la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi titolo ed ha validità annuale.

3. Negli altri casi l'Università può imporre lo svolgimento di prove preliminari a carattere orientativo il cui esito non è comunque vincolante per l'iscrizione.

4. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina altresì lo svolgimento delle attività didattiche e le relative modalità di verifica di profitto.

Art. 54 - Assemblee e rappresentanze studentesche

1. È riconosciuto il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea nei locali dell'Università, anche con sospensione delle lezioni, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo.

2. Le assemblee sono di Corso di studio, di Facoltà e di Ateneo. Le convocazioni delle assemblee di Corso di studio e di Facoltà sono approvate dal Preside, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono approvate dal Rettore.

3. L'Università opera per fornire spazi alle rappresentanze studentesche.

Art. 55 - Strumenti per lo studio

1. L'Università favorisce l'approfondimento degli studi, anche attraverso la ricerca personale degli studenti, garantendo la massima accessibilità possibile ai servizi di biblioteca, ai musei, alle collezioni scientifiche e didattiche, ai laboratori, alle sale di calcolo ed alle aule speciali nonché predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo.
2. L'Università promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e privati nonché l'effettuazione di esperienze formative, stage e tirocini, presso tali enti.

Art. 56 - Servizi di informazione

1. L'Università predispone idonei servizi di informazione sul diritto allo studio e su tutto ciò che riguarda la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo disponibili tutti i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 57 - Contribuzioni da parte degli studenti - Sovvenzioni agli studenti

1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati.
2. L'Università può erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l'assegnazione di tali benefici l'Università stabilisce apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente.
3. Il risultato finanziario netto per gli studenti – quale somma di tasse, contributi, esoneri, borse di studio e sussidi – va differenziato secondo le condizioni economiche ed il merito degli stessi; norme particolari possono riguardare gli studenti part time.
4. L'ammontare delle tasse e dei contributi può essere differenziato per Facoltà e per singoli corsi di studio.

TITOLO V – GESTIONE

Art. 58 - Capacità giuridica

1. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale.

Art. 59 - Criteri generali di organizzazione

1. L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilità individuali nella decisione e nell'esecuzione. Essa procede a valutare sistematicamente la regolarità degli atti nonché i costi dell'attività, dotandosi allo scopo di adeguati strumenti, eventualmente anche con l'apporto di collaborazioni esterne.
2. Nell'attività amministrativa e gestionale l'Università si avvale di tecniche di gestione che aiutino a raggiungere più elevati livelli di efficacia e di efficienza. In particolare, essa può applicare la programmazione pluriennale, a livello di bilancio o di parte di esso o di singolo progetto.
3. L'Università applica il criterio del decentramento e favorisce quindi l'autonomia delle Strutture scientifiche e didattiche nella pianificazione e gestione delle attività ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento amministrativo di Ateneo.

Art. 60 - Esercizio dell'autonomia funzionale

1. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio

prestigio. Tra tali atti sono ricompresi anche gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

2. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento amministrativo, l'Università può in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attività negoziale di ente autonomo, nonché a quella di ente delegato, quando la legge non imponga espressamente il ricorso all'Avvocatura dello Stato;

b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore;

c) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

d) stipulare contratti che prevedano la concessione di fidejussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento amministrativo;

e) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.

Art. 61 – Partecipazione ad Enti privati

1. La partecipazione di cui al comma 1, dell'articolo precedente, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

2. La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

a) conformità dell'attività svolta agli obiettivi universitari ;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.

5. Degli Enti pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del competente Servizio di Ateneo, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

6. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, può essere attribuita a docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno.

Art. 62 - Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo, nonché alla promozione e al sostegno dell'attività scientifica e didattica delle Strutture di cui al comma 3 dell'art. 59. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale.

2. Il Direttore amministrativo:

- a) attua le direttive degli organi di governo per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Amministrazione centrale;
- b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo stessi;
- c) è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo;
- d) esplica una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo, incluso quello dirigenziale;
- e) è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

3. Su proposta del Direttore amministrativo, il Rettore può nominare con proprio decreto un Vicedirettore amministrativo scelto tra i dirigenti o funzionari più alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore stesso.

4. I dirigenti esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi e dai Regolamenti nonché quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

5. Il Direttore amministrativo, i dirigenti nonché il personale con funzioni direttive preposto alle unità amministrative hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa.

6. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore se non per particolari motivi di necessità e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione.

7. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, a persona, con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Al Direttore amministrativo è attribuita per la durata dell'incarico, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la qualifica di dirigente generale.

8. Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico, sono disciplinate le modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

9. Ai dirigenti è attribuita una indennità di funzione nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 63 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.
3. Per la realizzazione di specifici progetti l'Università, con modalità definite nel Regolamento amministrativo di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Università promuove e riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento e iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale e culturale del personale, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Art. 64 - Attività culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario

1. L'Università favorisce e promuove le attività culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario e le corrispondenti forme associative, anche in connessione con analoghe attività a favore degli studenti.

Art. 65 - Tutela della proprietà intellettuale nell'ambito dell'Università

1. L'Università promuove e sostiene la tutela della proprietà intellettuale generata a seguito di attività istituzionali svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo.
2. Appositi Regolamenti disciplinano le procedure di tutela della proprietà intellettuale, i diritti e i doveri degli inventori e degli autori, i rapporti con i terzi finanziatori dell'attività di ricerca, la ripartizione degli utili.

Art.66 – Spin off universitari

1. L'Università favorisce la costituzione di società di capitali, dette spin off universitari, promosse dal proprio personale e dalle altre componenti previste nell'apposito Regolamento ed aventi come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali, in conformità alla normativa vigente.
2. La costituzione di uno spin off deve essere comunque finalizzata anche allo sviluppo dell'Università e delle sue Strutture e non deve creare conflitti di interesse con le stesse.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di costituzione degli spin off, le attività dei proponenti a favore degli spin off, i rapporti tra spin off e Università e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse.
4. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per le proprie competenze, vigilano sull'applicazione dei principi di cui al presente articolo.

Art. 67 - Rapporti tra Università e Servizio sanitario

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo predispone specifici strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti della Facoltà di Medicina e Chirurgia con le amministrazioni pubbliche predisposte allo svolgimento delle attività del sistema sanitario regionale ai sensi della normativa vigente. Per il raggiungimento dei medesimi fini istituzionali analoghe convenzioni possono essere istituite con enti pubblici e privati, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

convenzionati con il sistema sanitario regionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le Facoltà di Medicina veterinaria, Farmacia, Psicologia e altre Facoltà interessate.

2. Il Regolamento amministrativo di Ateneo può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 – Variazioni allo Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:

- a) il Rettore;
- b) il Senato Accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
- d) almeno il 20% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo:
 - docenti
 - personale tecnico amministrativo
 - studenti

Dell'avvio della procedura di revisione dello Statuto il Rettore dà comunicazione ufficiale agli organi statutari, almeno 60 giorni prima della seduta dell'Assemblea Costituente, costituita dall'insieme dei componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

2. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore è tenuto a convocare l'Assemblea Costituente di Ateneo. In tale contesto, modifiche di Statuto possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea, da qualunque organo statutario, nonché da almeno il 5% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo: a) docenti; b) personale tecnico amministrativo.

3. Le revisioni dello Statuto sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Costituente di Ateneo.

4. Le variazioni allo Statuto approvate ai sensi dei precedenti commi vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza dei rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In presenza di rilievi, l'Assemblea Costituente di Ateneo può modificare o confermare il proprio testo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le modifiche dello Statuto riguardanti il recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

6. Le variazioni relative ai Dipartimenti elencati nell'allegata tabella B sono approvate secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto e comportano l'automatico adeguamento della corrispondente tabella B.

Art. 69 – Successione delle norme

1. L'adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della revisione o modifica dello stesso.

2. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente Statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma dei Regolamenti di Ateneo attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso.

Art. 70 – Interpretazioni

1. Ai fini del presente Statuto e dei connessi Regolamenti, quando non diversamente specificato, si intendono:

- per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori;
- per studenti: gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, alle Scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca nonché ai Master.

2. Ai fini del presente Statuto gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

3. Ai fini della designazione negli organi collegiali, gli arrotondamenti vengono effettuati all'intero più vicino ed all'intero superiore nel caso di frazione esattamente pari alla metà.

Art. 71 – Dipartimentazione dell'Ateneo

1. La dipartimentazione dell'Ateneo, conclusa in conformità con la normativa vigente con la completa trasformazione degli Istituti nei Dipartimenti di cui alla allegata tabella B, costituisce un processo dinamico finalizzato al perseguimento degli obiettivi indicati al Titolo I ed in particolare all'articolo 2.

2. L'Ateneo, secondo linee guida definite dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, favorisce e promuove la riorganizzazione delle Strutture dipartimentali, in particolare per realizzare un più razionale coordinamento delle competenze scientifiche ed una migliore funzionalità gestionale.

Art. 72 – Funzionamento degli organi

1. La mancata designazione di una o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purché composti dalla maggioranza dei membri previsti.

2. Ai fini della validità delle riunioni dell'organo incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei membri dell'organo completo.

3. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal Vicario o, in mancanza, dal Decano. Gli organi collegiali svolgono le proprie funzioni sino al loro rinnovo.

4. Possono essere stabilite indennità di carica e gettoni di presenza per responsabili di organi di Ateneo secondo criteri fissati nel Regolamento amministrativo.

Art. 73 – Durata dei mandati elettivi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, i mandati degli Organi monocratici e dei rappresentanti negli Organi collegiali, con scadenza originariamente prevista per il 30 settembre 2007, già prorogati per un periodo massimo di sei mesi con Decreto Rettorale secondo il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione e vista la conforme deliberazione del Senato Accademico Allargato, vengono prorogati al 30 settembre 2008.

2. In considerazione della durata quadriennale definita per gli organi di cui ai Titoli II e III e per consentire un'ordinata transizione al nuovo assetto statutario, i mandati degli Organi monocratici con scadenza originariamente prevista per il 30 settembre 2008 sono prorogati al 30 settembre 2009.

3. Chi abbia svolto la funzione elettiva per due mandati, quand'anche il secondo mandato abbia termine successivamente all'entrata in vigore della revisione dello Statuto approvata dal Senato Accademico Allargato nella seduta del 7 dicembre 2007, è rieleggibile solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Al fine della durata dei mandati delle cariche monocratiche e delle rappresentanze degli Organi collegiali l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina avvenga prima del primo marzo dell'anno accademico o solare di funzionamento.

Art. 74 – Tabelle allegate allo Statuto

1. Allo Statuto sono allegate le tabelle A, B e C. La tabella A elenca le Facoltà esistenti presso l'Università di Padova; la tabella B elenca i Dipartimenti attivati; la tabella C elenca la composizione delle tre Macroaree rappresentate nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

2. Il Rettore provvederà con apposito decreto ad apportare alle tabelle le modifiche deliberate dagli organi di governo secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto.

Art. 75 – Facoltà con autonomia contabile

1. Nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità che disciplinerà l'aspetto di autonomia contabile delle Facoltà, nel caso le stesse siano in regime di gestione autonoma, per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili al Preside sono attribuite le competenze del Direttore di Dipartimento, al Consiglio di presidenza quelle della Giunta di Dipartimento ed al Consiglio di Facoltà quelle del Consiglio di Dipartimento, per quanto compatibili e fatti salvi i poteri di delega del Consiglio di Facoltà.

Art. 76 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, e le delibere di revisione o di modifica, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TABELLE

TABELLA A: FACOLTA'

Facoltà di Agraria
Facoltà di Economia
Facoltà di Farmacia
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Ingegneria
Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Facoltà di Medicina Veterinaria
Facoltà di Psicologia
Facoltà di Scienze della Formazione
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Facoltà di Scienze Politiche
Facoltà di Scienze Statistiche

TABELLA B: DIPARTIMENTI

Agronomia ambientale e produzioni vegetali
Anatomia e fisiologia umana
Archeologia
Architettura, urbanistica e rilevamento
Astronomia
Biologia
Biotecnologie agrarie
Chimica biologica
Costruzioni e trasporti
Diritto comparato
Diritto privato e diritto del lavoro
Diritto pubblico, internazionale e comunitario
Discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo
Farmacologia ed anesthesiologia
Filosofia
Fisica
Fisica tecnica
Geografia
Geoscienze
Ingegneria dell'informazione
Ingegneria elettrica
Ingegneria idraulica, marittima, ambientale e geotecnica
Ingegneria meccanica
Innovazione meccanica e gestionale
Istologia, microbiologia e biotecnologie mediche
Italianistica
Lingue e letterature anglo-germaniche e slave
Matematica pura ed applicata
Medicina ambientale e sanità pubblica
Medicina clinica e sperimentale
Metodi e modelli matematici per le scienze applicate
Neuroscienze
Pediatria
Principi e impianti di ingegneria chimica
Processi chimici dell'ingegneria
Psicologia dello sviluppo e della socializzazione
Psicologia generale
Romanistica
Sanità pubblica, patologia comparata e igiene veterinaria
Scienze animali
Scienze biomediche sperimentali
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari
Scienze chimiche
Scienze chirurgiche e gastroenterologiche
Scienze cliniche veterinarie
Scienze del mondo antico
Scienze dell'educazione
Scienze economiche

Scienze farmaceutiche
Scienze ginecologiche e della riproduzione umana
Scienze mediche e chirurgiche
Scienze medico-diagnostiche e terapie speciali
Scienze oncologiche e chirurgiche
Scienze sperimentali veterinarie
Scienze statistiche
Sociologia
Specialità medico-chirurgiche
Storia
Storia delle arti visive e della musica
Storia e filosofia del diritto e diritto canonico
Studi internazionali
Studi storici e politici
Tecnica e gestione dei sistemi industriali
Territorio e sistemi agro-forestali

TABELLA C: MACROAREE

Macroarea 1 Matematica, scienze fisiche, dell'informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della Terra

- Area 01 - Scienze Matematiche
- Area 02 - Scienze Fisiche
- Area 03 - Scienze Chimiche
- Area 05 - Scienze della Terra
- Area 09 - Ingegneria Civile e Architettura
- Area 10 - Ingegneria Industriale
- Area 11 - Ingegneria dell'Informazione

Macroarea 2 Scienze della vita

- Area 04 - Scienze del Farmaco
- Area 06 - Scienze Biologiche
- Area 07 - Scienze Mediche
- Area 08 - Scienze Agrarie e Veterinarie
- Area 17 - Scienze Psicologiche

Macroarea 3 Scienze umane e sociali

- Area 12 - Scienze dell'Antichità, Fil-Lett. Sto-Art.
- Area 13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagog.
- Area 14 - Scienze Giuridiche
- Area 15 - Scienze Economiche e Statistiche
- Area 16 - Scienze Politiche e Sociali